CAMERA DEI DEPUTATI N. **2100-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996

(Relatore: **FEI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 agosto 1996 (v. stampati Senato nn. 675-1104)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il progetto di legge n. 2100 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

FEI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Oman, sottoscritto a Roma il 23 giugno 1993, si pone come obiettivo quello di accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta cooperazione economica fra i due Paesi e risponde all'esigenza di disporre in proposito di un efficace quadro di garanzia a livello governativo.

Il Sultanato dell'Oman gode di un largo credito internazionale, sia per l'oculata gestione delle risorse finanziarie, sia per la scarsa propensione dimostrata a ricorrere a prestiti esteri.

In tale panorama, la presenza italiana è stata finora relativamente ridotta, sia per la scarsa conoscenza del mercato omanita da parte delle nostre società, sia per l'agguerrita concorrenza esercitata nel Paese soprattutto da giapponesi, americani, britannici e tedeschi.

L'accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

In particolare, viene data ampia definizione al termine «investimento» (articolo 1), con il quale, a prescindere dalla forma legale adottata, si dovrà comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo da persona fisica o giuridica, includendo fra gli investitori anche il Governo della Parte contraente nel territorio dell'altra Parte, in ottemperanza alle leggi di ciascuna Parte.

Il termine « investimento » includerà dunque beni mobili ed immobili; quote, azioni ed obbligazioni di società; qualsiasi prestazione avente valore economico associato ad un investimento; diritti d'autore e marchi di fabbrica diritti di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

L'articolo 2 auspica che ogni Parte contraente promuova nel suo territorio, per quanto possibile, investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte, in conformità con le sue leggi e regolamenti.

All'articolo 3 viene formulata la clausola della nazione più favorita, tenendo conto delle consuete eccezioni imputabili alla nostra appartenenza all'UE e concedendo ciascuna Parte nel suo territorio agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato terzo.

Gli articoli 4 e 5 prevedono: il primo la compensazione con un risarcimento adeguato per perdite o danni subiti dagli investitori di una Parte in caso di stato di emergenza nazionale o eventi similari; il secondo articolo contempla, invece, il risarcimento nel caso di nazionalizzazione o esproprio che lo Stato ospitante potrà effettuare solo per uno scopo pubblico mirante a soddisfare le proprie necessità interne.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento precedente l'esproprio e inclusivo anche dell'interesse al tasso corrente LIBOR.

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo 6 che prevede il trasferimento illimitato in

ogni valuta convertibile di:

importi di capitale intesi a mantenere ed espandere gli investimenti esistenti;

reddito netto, dividendi, utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte;

emolumenti derivati da lavoro.

L'articolo 7 garantisce i diritti dell'investitore assicurato, qualora una Parte contraente abbia concesso garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti nel territorio dell'altra Parte, secondo le procedure specifiche nell'articolo 4 dell'Accordo.

Gli articoli 9 e 10, infine, prevedono un'organica procedura per la composizione delle controversie sugli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la razionalizzazione o misure simili. Tali controversie, se intercorrenti tra investitori e Stato, dovranno essere risolte, possibilmente, in via amichevole o altrimenti, trascorsi sei mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato può sottoporre la controversia al tribunale competente della Parte che ha giurisdizione territoriale per la sentenza o al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo.

Riguardo alle controversie tra le Parti contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, queste, se non risolte per mezzo dei canali diplomatici, trascorsi tre mesi, dovranno essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale ad *hoc* che, secondo le disposizioni dell'articolo 10 dell'Accordo, raggiungerà la sua decisione con la maggioranza dei voti e secondo procedure proprie.

L'accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni a meno che una delle Parti contraenti notifichi all'altra, almeno un anno prima della scadenza, la sua intenzione di recedervi.

Dall'attuazione del presente accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

PROGETTO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-2100A
Lire 500